

		
	<i>Istituto di Istruzione Superiore "A. Cuomo - G. Milone" - Nocera Inferiore (Sa) Professionale Statale Polispecialistico</i>	
<i>Ambito 25 (Sa) - Cod. Mecc. SAIS06800T - C.F. 94065850656 - C.U. UFCJ2A Via degli Olivetani, 14 - 84014 Nocera Inferiore (Sa) Tel. 0815174019 E-mail: sais06800t@istruzione.it P.e.c.: sais06800t@pec.istruzione.it sito web: www.istitutosuuperiorecuomomilone.edu.it</i>		

REGOLAMENTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO, IGIENE E SICUREZZA DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO

Anno scolastico: 2026/2027

Indirizzo: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'accesso, il comportamento, l'igiene e la sicurezza all'interno del laboratorio odontotecnico, al fine di garantire la tutela della salute e dell'incolumità degli studenti e del personale scolastico, la corretta gestione delle attrezzature e dei materiali e il rispetto delle procedure operative.

Il laboratorio costituisce un ambiente di apprendimento tecnico-professionale nel quale gli studenti acquisiscono competenze relative alla progettazione, alla modellazione e alla realizzazione di manufatti protesici, sviluppando comportamenti responsabili, precisione operativa, autonomia e consapevolezza dei rischi.

Le disposizioni si applicano a studenti, docenti curricolari, docenti tecnico-pratici, docenti in compresenza, assistenti tecnici e a chiunque acceda al laboratorio, secondo le rispettive funzioni e responsabilità.

Il regolamento integra, senza sostituirle, le disposizioni del Documento di valutazione dei rischi (DVR), del Piano di emergenza e delle procedure di sicurezza adottate dall'Istituto.

Art. 2 – Accesso e permanenza nel laboratorio

1. L'accesso al laboratorio è consentito esclusivamente durante le attività didattiche autorizzate e sotto la vigilanza del personale docente.
2. È vietato entrare nel laboratorio in assenza del docente o del personale autorizzato.
3. Gli studenti devono rispettare gli orari, le consegne e le indicazioni impartite dal docente, senza allontanarsi dalla postazione assegnata senza autorizzazione.
4. È vietato correre, spingersi, scherzare in modo pericoloso, utilizzare telefoni cellulari durante le lavorazioni o adottare qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza propria e altrui.
5. È vietato introdurre persone estranee, utilizzare attrezzature non autorizzate o accedere autonomamente ai depositi dei materiali e agli armadi contenenti sostanze chimiche.
6. Gli studenti devono conoscere le vie di esodo, la posizione delle uscite di emergenza, dei presidi antincendio, della cassetta di primo soccorso e dei dispositivi di arresto di emergenza indicati dal personale competente.

Art. 3 – Abbigliamento e dispositivi di protezione individuale

1. Durante le esercitazioni è obbligatorio indossare il camice da laboratorio o l'abbigliamento da lavoro previsto dalle procedure d'Istituto, mantenuto pulito, integro e correttamente allacciato.
2. I capelli lunghi devono essere raccolti; sono vietati indumenti svolazzanti, accessori pendenti e gioielli che possano impigliarsi nelle attrezzature.
3. Le calzature devono essere chiuse, stabili e adeguate alle lavorazioni. Non sono ammesse calzature aperte o che non garantiscano un appoggio sicuro.
4. Gli occhiali protettivi, le visiere, i guanti, le protezioni uditive, le mascherine e gli eventuali dispositivi per la protezione delle vie respiratorie devono essere utilizzati quando previsti dalla valutazione dei rischi, dalle istruzioni operative o dalle schede di sicurezza.
5. I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere idonei al rischio specifico, integri e utilizzati correttamente. Non è consentito sostituirli con dispositivi non appropriati.
6. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di mandrini, frese, dischi o altre parti rotanti quando possano impigliarsi. In tali lavorazioni si applicano le specifiche procedure di sicurezza.
7. I DPI contaminati o danneggiati devono essere sostituiti o gestiti secondo le procedure previste.

Art. 4 – Igiene personale e comportamento sanitario

1. È obbligatorio lavare accuratamente le mani prima e dopo le attività, nonché dopo la manipolazione di sostanze, polveri o materiali potenzialmente contaminanti.
2. È vietato mangiare, bere, fumare, utilizzare sigarette elettroniche, masticare gomme o conservare alimenti all'interno del laboratorio.
3. È vietato portare le mani al viso, agli occhi o alla bocca durante le lavorazioni.
4. È vietato aspirare polveri, limature o residui con la bocca o soffiare con aria compressa in modo da disperderli nell'ambiente.
5. Non è consentito utilizzare il laboratorio per attività diverse da quelle autorizzate.
6. Eventuali tagli, abrasioni, irritazioni, malesseri, contatti con sostanze pericolose o esposizioni accidentali devono essere comunicati immediatamente al docente.
7. La pulizia delle mani e delle superfici deve essere effettuata con prodotti e modalità idonei, evitando l'impiego improprio di solventi o sostanze irritanti sulla pelle.

Art. 5 – Organizzazione e ordine della postazione

1. Ogni studente è responsabile dell'ordine e della pulizia della propria postazione durante e al termine dell'attività.
2. Sul banco devono essere presenti esclusivamente gli strumenti, i materiali e gli elaborati necessari alla lavorazione.
3. Gli strumenti devono essere collocati in modo ordinato, evitando la presenza di oggetti taglienti o appuntiti in posizioni pericolose.
4. È vietato lasciare materiali, cavi, borse o attrezzature lungo i passaggi, davanti alle uscite e in prossimità dei presidi di emergenza.
5. I pavimenti devono essere mantenuti liberi da polveri, residui, liquidi e materiali che possano provocare scivolamenti o inciampi.
6. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite con sistemi di aspirazione e metodi appropriati, secondo le procedure previste per ciascuna lavorazione.
7. È vietato utilizzare scope, pennelli o aria compressa per disperdere nell'ambiente polveri potenzialmente nocive, salvo procedure specificamente autorizzate e valutate sicure.
8. Al termine dell'esercitazione, gli strumenti devono essere puliti, riposti e, quando previsto, sottoposti alle procedure di disinfezione o manutenzione.

Art. 6 – Utilizzo delle attrezzature e dei macchinari

1. Le attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente dopo aver ricevuto istruzioni dal docente o dal personale competente sulle modalità operative e sui rischi connessi.
2. È vietato azionare macchinari, apparecchiature elettriche, forni, sistemi di fusione, polimerizzazione, aspirazione o fresatura senza autorizzazione e supervisione.
3. Prima dell'utilizzo è necessario verificare, nei limiti delle proprie competenze, l'integrità apparente dell'attrezzatura, la presenza dei dispositivi di protezione e il corretto funzionamento dei sistemi di aspirazione.
4. È vietato rimuovere, disattivare o manomettere carter, schermi, interblocchi, protezioni o dispositivi di sicurezza.
5. È vietato utilizzare apparecchiature con cavi danneggiati, protezioni mancanti, anomalie, rumori insoliti o malfunzionamenti. L'attrezzatura deve essere arrestata, se possibile in sicurezza, e il problema segnalato immediatamente.
6. È vietato effettuare riparazioni, regolazioni interne o interventi di manutenzione riservati a personale autorizzato.
7. Le operazioni di pulizia, sostituzione degli utensili e rimozione degli inceppamenti devono essere effettuate solo secondo le istruzioni operative, con la macchina arrestata e messa in sicurezza.
8. Le attrezzature non devono essere lasciate in funzione senza la sorveglianza prevista.
9. Al termine della lavorazione, ogni apparecchiatura deve essere spenta e, quando previsto, isolata dall'alimentazione secondo le procedure stabilite.

Art. 7 – Sicurezza nelle specifiche lavorazioni odontotecniche

Durante le esercitazioni devono essere osservate le seguenti prescrizioni, in relazione alle attrezzature effettivamente presenti.

A. Rifinitura, molaggio, fresatura e lucidatura

- Utilizzare i sistemi di aspirazione localizzata e i DPI previsti.
- Indossare gli occhiali protettivi o le protezioni del viso quando richiesti dal rischio di proiezione di particelle.
- Mantenere una posizione stabile e utilizzare gli strumenti secondo le istruzioni del docente.
- Non avvicinare le mani alle parti rotanti e non effettuare operazioni di pulizia o regolazione con l'attrezzatura in movimento.
- Evitare la dispersione di polveri derivanti da gessi, rivestimenti, resine, ceramiche e leghe metalliche.

B. Preparazione di gessi, rivestimenti e materiali in polvere

- Manipolare le polveri con modalità che ne limitino la dispersione.
- Utilizzare sistemi di aspirazione e protezioni respiratorie quando previsti dalla valutazione del rischio.
- Preparare le miscele rispettando le proporzioni, le istruzioni tecniche e le indicazioni di sicurezza.
- Non versare residui solidi negli scarichi.

C. Resine, monomeri, solventi e sostanze chimiche

- Utilizzare esclusivamente prodotti autorizzati, correttamente identificati e conservati nei contenitori previsti.
- Consultare le etichette e le schede di dati di sicurezza prima dell'impiego, seguendo le indicazioni relative a ventilazione, DPI, incompatibilità e primo intervento.
- Evitare il contatto con pelle e occhi e l'inalazione di vapori.
- Tenere i prodotti lontano da fonti di calore e di innesco quando previsto dalle caratteristiche di pericolo.
- Non travasare prodotti in contenitori anonimi né miscelare sostanze senza autorizzazione.
- Richiudere i contenitori dopo l'uso e segnalare immediatamente eventuali sversamenti.

D. Forni, saldatura, fusione e materiali caldi

- Utilizzare le attrezzature esclusivamente dopo specifica istruzione.
- Indossare i DPI appropriati per il calore, le proiezioni e gli eventuali rischi di ustione.
- Utilizzare pinze e strumenti idonei per movimentare materiali caldi.
- Segnalare le superfici calde e non toccare manufatti, crogioli o componenti prima che siano stati portati in condizioni sicure.
- Non lasciare incustodite apparecchiature di riscaldamento o fusione.

E. Apparecchiature digitali e sistemi CAD/CAM

- Utilizzare scanner, software, fresatrici e stampanti 3D secondo le istruzioni ricevute.
- Non intervenire sulle parti meccaniche durante il funzionamento.
- Rispettare le procedure previste per resine, liquidi di lavaggio, polveri e materiali utilizzati nei processi digitali.
- Non rimuovere protezioni o aprire i sistemi durante cicli operativi, salvo procedure espressamente previste dal fabbricante e autorizzate.

Art. 8 – Materiali, sostanze pericolose e schede di sicurezza

1. Tutti i prodotti chimici devono essere conservati, etichettati e utilizzati secondo la normativa applicabile e le indicazioni del fabbricante.
2. Le schede di dati di sicurezza devono essere disponibili per i prodotti per i quali sono previste e accessibili al personale interessato.
3. È vietato utilizzare sostanze prive di identificazione, scadute quando non più idonee, deteriorate o non autorizzate.
4. I contenitori devono essere richiusi dopo l'uso e conservati negli spazi individuati, rispettando le incompatibilità chimiche e le condizioni di temperatura e ventilazione.
5. Eventuali sversamenti devono essere segnalati immediatamente. Gli studenti non devono intervenire autonomamente quando l'operazione richieda competenze, materiali assorbenti o DPI specifici.
6. L'eventuale esposizione a sostanze pericolose deve essere gestita secondo le procedure di emergenza e le indicazioni riportate nella scheda di sicurezza.

Art. 9 – Igiene dei manufatti e prevenzione della contaminazione

1. I modelli, i manufatti, i dispositivi e gli altri materiali provenienti da contesti esterni devono essere gestiti secondo le procedure d'Istituto per la prevenzione della contaminazione.
2. Gli eventuali dispositivi di origine clinica o potenzialmente contaminati devono essere manipolati esclusivamente nell'ambito delle attività autorizzate, dopo adeguata formazione e con le misure di protezione previste.
3. Gli studenti non devono eseguire autonomamente procedure di disinfezione o decontaminazione non previste dal docente.
4. Gli strumenti e le superfici devono essere puliti o disinfettati con prodotti compatibili con i materiali e secondo le istruzioni d'uso.
5. È vietato portare alla bocca, provare personalmente o far provare ad altri manufatti, modelli o dispositivi odontotecnici.
6. Eventuali materiali contaminati devono essere segregati e gestiti secondo le procedure stabilite, senza mescolarli indiscriminatamente ai materiali puliti.

Art. 10 – Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti devono essere separati in base alla loro natura e alle disposizioni applicabili.
2. Gessi, residui di lavorazione, polveri, resine, solventi, leghe, materiali di rivestimento e imballaggi devono essere conferiti secondo le procedure definite dall'Istituto e, ove necessario, in relazione alla classificazione del rifiuto.
3. Le sostanze chimiche residue e i solventi non devono essere versati nei lavandini o negli scarichi.
4. I materiali taglienti, gli oggetti potenzialmente contaminati e i rifiuti pericolosi devono essere gestiti con contenitori e procedure appropriati, quando previsti.
5. È vietato mescolare rifiuti incompatibili o abbandonarli sulle postazioni.
6. Gli studenti devono attenersi alle indicazioni del docente e del personale incaricato della gestione dei rifiuti.

Art. 11 – Impianti elettrici, ventilazione e aspirazione

1. Gli impianti e le apparecchiature devono essere utilizzati nel rispetto delle indicazioni di sicurezza.
2. È vietato intervenire su prese, quadri elettrici, collegamenti e impianti.
3. Non devono essere sovraccaricate le prese elettriche né utilizzate prolunghe o adattatori non autorizzati.
4. I sistemi di aspirazione e ventilazione devono essere attivati quando richiesto dalla lavorazione e non devono essere disattivati durante le attività che ne richiedono l'impiego.
5. Ogni anomalia degli impianti o dei sistemi di aspirazione deve essere segnalata immediatamente.
6. In presenza di fumo, odore di bruciato, scintille o altri segnali di pericolo, l'attività deve essere interrotta e deve essere avvisato il personale responsabile.

Art. 12 – Emergenze, infortuni e comportamenti pericolosi

1. In caso di infortunio, malore, ustione, taglio, proiezione di materiale, contatto con sostanze chimiche o altra situazione pericolosa, lo studente deve avvisare immediatamente il docente.
2. In caso di emergenza, devono essere seguite le istruzioni del personale incaricato, le procedure del Piano di emergenza e le indicazioni per l'evacuazione.
3. È vietato ostacolare le vie di esodo, utilizzare impropriamente i presidi antincendio o azionare allarmi senza motivo.
4. In caso di sversamento, incendio o possibile esposizione a sostanze pericolose, nessuno deve effettuare interventi autonomi che comportino rischi ulteriori.
5. Gli incidenti, i mancati incidenti e le anomalie delle attrezzature devono essere comunicati tempestivamente per consentire le opportune verifiche e misure preventive.
6. Tutti devono conoscere i comportamenti da adottare in caso di evacuazione, senza recuperare oggetti personali o interrompere il flusso di uscita.

Art. 13 – Compiti e responsabilità

Docenti curricolari e docenti tecnico-pratici

- Programmano le attività in coerenza con gli obiettivi didattici e con le condizioni di sicurezza.
- Illustrano preventivamente i rischi, le procedure operative e l'uso corretto dei DPI.
- Vigilano sul comportamento degli studenti durante le esercitazioni, secondo i rispettivi compiti e le responsabilità previste dalla normativa.
- Autorizzano l'utilizzo delle attrezzature solo quando sussistono le condizioni di sicurezza e gli studenti hanno ricevuto le necessarie istruzioni.
- Interrompono le attività in presenza di condizioni pericolose e segnalano guasti, carenze o situazioni di rischio.
- Verificano, per quanto di competenza, il ripristino dell'ordine al termine delle attività.

Assistente tecnico e personale incaricato

- Collabora, secondo le proprie mansioni, alla predisposizione e alla gestione delle attrezzature e dei materiali.
- Segnala tempestivamente guasti, anomalie e necessità di manutenzione.
- Esegue esclusivamente gli interventi consentiti dal proprio ruolo e dalle procedure d'Istituto.

Studenti

- Rispettano le disposizioni del presente regolamento e le istruzioni ricevute.
- Utilizzano correttamente attrezzature, materiali e DPI.
- Non compiono iniziative autonome o lavorazioni non autorizzate.
- Segnalano tempestivamente qualsiasi pericolo, guasto, infortunio o mancato incidente.
- Collaborano al mantenimento dell'ordine, dell'igiene e della sicurezza.

Art. 14 – Vigilanza, infrazioni e provvedimenti

Il mancato rispetto delle disposizioni può comportare l'interruzione immediata della lavorazione e l'allontanamento temporaneo dalla specifica attività pratica quando necessario per tutelare la sicurezza.

Le violazioni saranno segnalate secondo le procedure d'Istituto e valutate nel rispetto del Regolamento d'Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle disposizioni disciplinari vigenti.

I provvedimenti devono essere proporzionati alla gravità del comportamento, alla sua eventuale reiterazione e al rischio generato, nel rispetto del diritto dello studente a essere ascoltato e delle garanzie previste dalla normativa.

Le misure disciplinari non sostituiscono gli interventi di prevenzione, informazione, formazione e ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 15 – Informazione, formazione e aggiornamento

Prima dell'avvio delle esercitazioni, gli studenti devono ricevere informazioni adeguate sui rischi generali e specifici del laboratorio, sulle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature, sulle procedure di emergenza e sull'impiego dei DPI.

Le attività formative e le eventuali esercitazioni pratiche devono essere coerenti con il DVR, con la normativa vigente e con le caratteristiche delle attrezzature e dei materiali effettivamente utilizzati.

Il regolamento è soggetto a revisione in caso di modifiche normative, introduzione di nuove attrezzature o sostanze, variazione delle procedure di lavoro o individuazione di nuovi rischi.

Art. 16 – Riferimenti normativi e tecnico-professionali

Il regolamento è predisposto con riferimento, per quanto applicabile, a:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, relativo alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.
- D.M. 24 maggio 2018, n. 92, relativo ai profili di uscita degli indirizzi dell'istruzione professionale.
- Linee guida per i nuovi istituti professionali e risultati di apprendimento dell'indirizzo "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico".
- Regolamenti europei applicabili alla classificazione, etichettatura e gestione delle sostanze e miscele chimiche, tra cui REACH e CLP, ove pertinenti.
- Classificazione ATECO 2025, per l'inquadramento economico-professionale delle attività di fabbricazione di protesi dentarie, senza attribuire a essa valore di norma di sicurezza.
- DVR, Piano di emergenza, procedure interne, manuali dei fabbricanti e schede di dati di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Art. 17 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in applicazione secondo le modalità deliberate e comunicate dall'Istituto. Una copia deve essere resa disponibile agli studenti e alle famiglie, al personale docente e al personale tecnico interessato. Le norme essenziali devono essere illustrate prima dell'avvio delle esercitazioni e richiamate ogni volta che le attività o le attrezzature lo richiedano.

L'osservanza del regolamento costituisce parte integrante del percorso educativo e professionale, promuovendo una cultura della prevenzione, della responsabilità individuale e della tutela della salute propria, altrui e dell'ambiente.

MARGHERITA ATTANASIO
19.10.2026 12:08:19 CEST